

Codice A1813B

D.D. 22 luglio 2020, n. 1932

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto strutturale: Intervento di rifunionalizzazione dei locali "Ex Piscina" in Comune di Nichelino via XXV Aprile, da adibire ad attività scolastiche e ludoteca. Committente: Effemme Immobiliare S.r.l.**



**ATTO DD 1932/A1800A/2020**

**DEL 22/07/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**OGGETTO:** Autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014.

Progetto strutturale: Intervento di rifunionalizzazione dei locali "Ex Piscina" in Comune di Nichelino via XXV Aprile, da adibire ad attività scolastiche e ludoteca. Committente: Effemme Immobiliare S.r.l.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

Con la Deliberazione n. 6-887 del 30/12/2019 la Giunta regionale ha aggiornato la classificazione

sismica del territorio regionale, in sostituzione di quella precedentemente approvata con la D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014, e ha rinviato a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione di nuove procedure per la gestione ed il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico conseguente alla nuova classificazione sismica.

Sempre con la D.G.R. del 30/12/2019 è stato stabilito che fino all'approvazione delle nuove procedure continueranno ad essere vigenti le disposizioni previste dalla D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014.

In data 14/10/2019 è stata accettata dal Settore tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, prot. n. 45956/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva della società Effemme Immobiliare S.r.l., con sede legale in Roma via San Valentino n. 2, P.IVA 14814981008, con allegato il progetto strutturale relativo a: “Intervento di rifunzionalizzazione dei locali “Ex Piscina” in Comune di Nichelino via XXV Aprile, da adibire ad attività scolastiche e ludoteca”, attualmente ricadente in zona sismica 3 (alla data di presentazione del progetto il Comune risultava classificato in zona sismica 4, con la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019 il Comune di Nichelino è passato in zona sismica 3).

L'edificio interessato dalle opere in progetto ospiterà anche attività scolastiche in quanto è all'interno del complesso scolastico “Gianni Rodari”, rientra, quindi, tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014; i lavori in argomento, pertanto, sono sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 14/10/2019 come comunicato dal Settore scrivente alla società committente, con nota prot. n. 48779/A1813A del 28/10/2019, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il fabbricato oggetto d'intervento fa parte del complesso scolastico “Gianni Rodari” costruito alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, composto dal corpo di fabbrica destinato a scuola primaria e dalla porzione destinata a palestra ed al piano seminterrato a piscina (attualmente in disuso). Sussistono continuità strutturali tra le due porzioni di edificio che risultano collegate da un corpo di fabbrica con funzioni di passerella, avente struttura portante in cemento armato, che si articola su un solo livello fuori terra oltre quello interrato.

Gli interventi strutturali in progetto riguardano il fabbricato piscina/palestra che presenta dimensioni planimetriche massime pari a circa 38,15 m x 13,10 m, si articola su due piani fuori terra, di cui uno parzialmente interrato, per un'altezza in gronda pari a circa 12,87 m. La tipologia costruttiva delle strutture portanti esistenti è del tipo a telaio (monodirezionali) in cemento armato, con impalcati costituiti da solai in cemento armato e laterizi e struttura portante del tetto in legno, fatta eccezione per la trave di colmo che risulta essere in cemento armato. Le strutture di fondazione sono costituite da travi continue in cemento armato.

Le opere strutturali in progetto, finalizzate a conseguire l'adeguamento sismico della citata porzione di edificio ai sensi del par. 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018) approvate con D.M. del 17/01/2018, consistono in:

- realizzazione di n. 6 setti in cemento armato di spessore 25 cm, con funzioni sismoresistenti da localizzare sul perimetro dell'edificio, di cui n. 2 con sezione rettangolare, n. 2 con sezione ad L e n. 2 con sezione a T. I nuovi setti, fondati su plinti con micropali, saranno vincolati a vari piani alle strutture in cemento armato esistenti mediante l'inghisaggio di piastre e barre in acciaio e si

estenderanno per l'intera altezza dell'edificio;  
- realizzazione di un giunto strutturale dello spessore di 5 cm tra la porzione di edificio oggetto dell'intervento di adeguamento sismico ed il fabbricato destinato a scuola primaria, mediante la realizzazione di due nuovi pilastri in cemento che costituiranno le nuove strutture verticali della passerella di collegamento nella zona di confine con il corpo di fabbrica da destinare a ludoteca. I nuovi pilastri, a sezione circolare di diametro 40 cm, si estenderanno per l'intera altezza della passerella a partire dalle strutture di fondazione esistenti;  
- realizzazione di una soletta in cemento armato su lamiera grecata in acciaio zincato di spessore 8/10 mm, a copertura della vasca dell'ex piscina (sita al livello interrato). Il nuovo solaio di spessore complessivo 130 mm, sarà separato dalle strutture esistenti mediante un giunto di spessore pari a 3 cm e poggerà su nuovi muri di spina e intermedi in cemento armato di spessore 20 cm, che saranno fondati alla soletta in cemento armato esistente del fondo vasca.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018.

Premesso quanto sopra

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- visti gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);
- visto il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
- visto il D.M. 17/01/2018 (Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni);
- vista la Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l'applicazione dell' "Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 17 gennaio 2018");
- vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;
- vista la D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019;

#### *determina*

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica per le costruzioni vigente di cui al D.M. 17/01/2018;
- di dare atto che le opere strutturali in argomento sono finalizzate all'adeguamento sismico, ai sensi del par. 8.4.3 delle citate norme tecniche per le costruzioni, del fabbricato da destinare a ludoteca/attività scolastiche, sito all'interno del complesso scolastico "Gianni Rodari";

- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, la società Effemme Immobiliare S.r.l., all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia alla medesima Società richiedente visti da questo Settore;

- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture ed al collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL  
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni per Salvatore Martino Femia